

Estratto dal verbale dell'adunanza del 7 luglio 2011

-omissis-

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
NELL'ADUNANZA DELL'8 GIUGNO 2006**

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Gianzi, avente a oggetto la necessità di coordinamento e attuazione delle modalità di svolgimento dell'elenco alfabetico dei difensori d'ufficio come previsto dall'art. 29 disp att. c.p.p.;
- Ribadita l'esigenza di esplicitare le disposizioni dell'art. 97 c.p.p. in rapporto all'art. 29 disp. att. c.p.p. e le implicazioni con le norme deontologiche in generale e nel procedimento penale in particolare;
- Ribadito il principio generale secondo cui la difesa d'ufficio, attraverso l'elenco speciale, tenuto dal Consiglio, è volta ad attuare il compiuto esercizio del diritto di difesa dei cittadini di cui all'art. 24 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, prot. n. 11 e, comunque, come previsto dalle norme vigenti del nostro ordinamento;
- Preso atto di quanto affermato, in tema di reperibilità del difensore d'ufficio e della sua momentanea sostituzione, dalle associazioni forensi presenti sul territorio anche e soprattutto in rapporto alle stesse decisioni della Corte Europea dei Diritti Umani;
- Ribadito il diritto alla retribuzione dell'attività svolta dal difensore d'ufficio;
- Richiamata la natura volontaria dell'iscrizione nell'elenco tenuto dal Consiglio, con le obbligatorie conseguenze in riferimento all'art. 97 del c.p.p., alla luce di elementari, quanto fondamentali principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di tale ufficio, sia in riferimento ai colleghi, alle persone sottoposte a procedimento, agli uffici giudiziari, sia allo stesso Consiglio dell'Ordine;
- Affermato l'obbligo e la necessità di tutelare il prestigio dell'Istituzione Forense e la dignità professionale di tutti gli avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell'attività professionale di tutti i difensori iscritti nell'elenco;
- Preso atto di quanto manifestato dalle associazioni forensi e, in particolare, dalla Camera Penale di Roma, che ha condiviso la presente,

delibera

- in riferimento alla formazione degli elenchi di cui all'art. 97 comma primo c.p.p. l'avvocato richiedente l'iscrizione dovrà specificare, nel modulo già presente presso il nostro ufficio:
 - a) le competenze specifiche in rapporto agli elenchi indicati nella delibera 8 giugno 2006 prima parte -in numero di otto (8)- sotto il paragrafo "**Elenco ai sensi dell'art. 29 disp att. c.p.p.**";
 - b) le prossimità alla sede giudiziaria e la disponibilità alla reperibilità.
- **Di eliminare il paragrafo: "Ripartizione delle turnazioni" contenuto nella delibera dell'8 giugno 2006 -c.d. Regolamento difese d'ufficio- pertanto non vi sarà più alcun elenco ai sensi dell'art. 97 IV comma c.p.p.**
- In luogo di tale paragrafo è inserita la seguente frase:

- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 97 IV comma c.p.p. nel caso in cui è richiesta la presenza del difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia o di quello previsto ai sensi dell'art. 97 comma primo c.p.p. nel caso di momentanea assenza, in caso di mancato reperimento e, comunque, in tutte le ipotesi in cui il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria abbiano richiesto un nuovo nominativo di difensore d'ufficio -art. 97 comma IV ultima parte- è istituito il seguente numero telefonico diretto (*omissis*), per la richiesta immediata di un nuovo difensore d'ufficio di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 97 c.p.p.

- Preso atto della disponibilità della Camera Penale di Roma a collaborare, a titolo gratuito, con il Consiglio dell'Ordine per il regolare adempimento della delibera;

- Rilevata, altresì, la necessità di affermare che quanto previsto nell'art. 97 IV comma del c.p.p. costituisce una temporanea e limitata sostituzione del difensore nel procedimento ai sensi dell'art. 102 c.p.p. e che per garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa, immediatamente e, comunque, dopo la seconda assenza del difensore nominato, specie nel processo, si deve far luogo alla sostituzione definitiva come prevista dall'ultima parte del IV comma dell'art. 97 c.p.p., con chiamata diretta al seguente numero (*omissis*),

dispone

la trasmissione della presente delibera a tutti gli Uffici Giudiziari per la diffusione e completa attuazione, in ottemperanza e nel rispetto del supremo diritto di difesa e della Costituzione della Repubblica Italiana.